

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 29 giugno 2020, n. 828
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Revoca DD.793 del 8 giugno 2020; autorizzazione alla EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale della sede ubicata in Trepuzzi (le) Via Surbo 34 per i servizi di "Base" e servizi specialistici "Donne" "Migranti" e rigetto servizi specialistici "Disabili". Rigetto della candidatura proposta per la sede ubicata in Bari via Nicola Cacudi ala A – P.zza Europa - Zona San Paolo.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "*Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144*";

VISTO il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 "*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*" e s.m.i;

VISTA la L.R. 29 settembre 2011, n. 25 "*Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro*";

VISTO il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34 "*Modifiche al Regolamento recante Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti previsti per l'accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25*";

VISTO il Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012, con il quale sono state approvate le "*Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro*" di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro;

VISTO l'Atto Dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 con il quale sono state approvate le Linee Guida per l'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei servizi lavoro;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 270 del 13.07.2016 con la quale è stato istituito l'Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 con la quale sono state emanate disposizioni attuative all'Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015;

CONSIDERATO che, in esito al ridetto avviso, **EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale** ha presentato domanda in data 6 febbraio 2020 per l'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi di "Base" e servizi specialistici "Disabili" "Donne" e "Migranti" per la sede ubicata in Bari Via Nicola Cacudi, 50 ala A – P.zza Europa - Zona San Paolo e per la sede ubicata in Trepuzzi (le) Via Surbo 34;

VISTO il verbale n. 113/20 del 23/04/2020 redatto dal Nucleo di valutazione;

CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge che:

- con riferimento al requisito del capitale sociale, il Nucleo di Valutazione, esaminando l'ultimo bilancio certificato relativo all'esercizio finanziario 2018 unitamente alla visura della camera di commercio, ha accertato che dall'esercizio 2018 all'esercizio 2019 è intervenuta variazione in aumento del capitale sociale da € 10.000,00 ad € 50.0000,00, ha richiesto di produrre verbale d'assemblea in cui viene deliberato il ridetto

aumento nonché copia delle scritture contabili di registrazione del predetto aumento;

- con riferimento ai requisiti logistici relativi alla **SEDE DI BARI, Via Nicola Cacudi, n. 50, ala A, P.zza Europa** il Nucleo:

- ha ritenuto necessaria un'integrazione alla **perizia tecnica** in quanto nella stessa mancava l'indicazione della conformità dei locali alle prescrizioni del d.lgs n. 81 del 9 aprile 2002 in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché alle disposizioni del d.m. 236/1989 in relazione all'accessibilità dei disabili;
- con riferimento alla **copia scannerizzata della planimetria/visura catastale**, il Nucleo ha ritenuto necessaria una richiesta di integrazione, in quanto dal documento prodotto non si evinceva la configurazione minima dei locali (v. Avviso par. IV.1.1) e, pertanto, non era possibile verificare la rispondenza degli stessi ai requisiti dell'avviso;
- con riferimento alla **copia scannerizzata di documento/contratto/titolo**, il Nucleo ha ritenuto necessaria un'integrazione documentale funzionale a specificare, con un'appendice contrattuale, l'esclusività della disponibilità dei locali (cfr. parr. IV.1.1 e IV.1.3 dell'Avviso) per un minimo di 30 ore settimanali (cfr. par. IV.1.4 dell'Avviso);

- con riferimento ai requisiti delle risorse umane della **SEDE DI BARI** indicate per la realizzazione **SERVIZI DI BASE**, il Nucleo di Valutazione ha verificato che le seguenti risorse umane non possedessero i requisiti previsti dall'avviso. In particolare:

- la risorsa **I. P. (Tutor Individuale)** non risultava aver maturato tre anni di esperienza nei servizi per il lavoro con particolare riferimento a: orientamento professionale, bilancio di competenze, counselling, incrocio domanda e offerta di lavoro inoltre le attività professionali prestate sono riconducibili a docenze e tutoraggio d'aula. Sotto diverso profilo, per la stessa risorsa, il nucleo ha accertato che il contratto di risultava sottoscritto per la funzione di responsabile dell'Unità operativa e non già di tutor individuale. In ragione di tanto la candidatura risultava, in parte qua, **non conforme** all'avviso;
- la risorsa **S. M. (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale)**, valutata in relazione alla fattispecie c) in quanto non in possesso di diploma di laurea previsto dall'avviso per la fattispecie a), il non risultava aver maturato esperienza lavorativa di almeno cinque anni nell'ambito di funzioni aziendali nell'area delle risorse umane. In ragione di tanto la candidatura risultava, in parte qua, **non conforme** all'avviso;

- con riferimento ai requisiti delle risorse umane della **SEDE DI BARI** indicate per la realizzazione **SERVIZI SPECIALISTICI**, il Nucleo di Valutazione ha verificato che le seguenti risorse umane non possedessero i requisiti previsti dall'avviso. In particolare:

- la risorsa **S. M. (Esperto junior in affiancamento dell'operatore a supporto dell'inserimento dei migranti - figura facoltativa)**, valutata in relazione alla fattispecie c) in quanto non in possesso di diploma di laurea previsto dall'avviso per la fattispecie a), non risultava aver maturato tre anni di esperienza nell'integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione culturale. In ragione di tanto la candidatura, in parte qua, risultava **non conforme** all'avviso;
- la risorsa **S.M. (Esperto junior in affiancamento dell'operatore a supporto dell'inserimento dei disabili)**, valutata in relazione alla fattispecie c) in quanto non in possesso di diploma di laurea previsto dall'avviso per la fattispecie a), poiché non ha conseguito un diploma di laurea ammissibile dall'Avviso; non risultava aver maturato esperienza lavorativa di almeno due anni nell'area del disagio e disabili. In ragione di tanto la candidatura, in parte qua, risultava **non conforme** all'avviso;

- con riferimento i requisiti logistici della **SEDE di TREPUSZI (LECCE)**, il Nucleo di Valutazione:

- ha ritenuto necessaria una integrazione alla **perizia tecnica** in quanto nella stessa mancava l'indicazione della conformità dei locali alle prescrizioni del d.lgs n. 81 del 9 aprile 2002 in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché alle disposizioni del d.m. 236/1989 in relazione all'accessibilità dei disabili;
- in relazione al **documento/contratto/titolo** che attesti la proprietà o la disponibilità per almeno 24 mesi, il Nucleo ha ritenuto il documento **non conforme alle prescrizioni dell'avviso** in quanto il contratto sottoscritto risultava essere stato stipulato per lo svolgimento di attività formative;
- in relazione alla **planimetria/visura catastale**, il Nucleo ha ritenuto necessario richiedere una integrazione, in quanto dal documento allegato non si evinceva la configurazione minima dei locali (v. Avviso par. IV.1.1);

- con riferimento alle risorse umane indicate per l'erogazione dei **SERVIZI DI BASE per la sede di Trepuzzi**, il Nucleo ha ritenuto non perfettamente conforme all'avviso il contratto prodotto per **C.M. (Addetto all'accoglienza)**, ritenendo necessario formulare specifica richiesta di integrazione in quanto era stata prodotta la comunicazione di assunzione al CPI in luogo del contratto;

- per quanto riguarda le risorse umane relative ai **SERVIZI SPECIALISTICI**, il Nucleo, valutata la candidatura di **T. L. (Esperto junior in affiancamento dell'operatore a supporto dell'inserimento lavorativo dei disabili)** in relazione alla fattispecie c) in quanto non in possesso del titolo post lauream previsto dall'avviso per la fattispecie a), ha accertato che le stessa non avesse maturato almeno tre anni di esperienza professionale nella integrazione socio-lavorativa dei cittadini migranti e nella mediazione culturale, ed inoltre non risulta essere in possesso della conoscenza di almeno una lingua straniera. In ragione di tanto la candidatura risultava, in parte qua, **non conforme**;

CONSIDERATO che, per quanto rappresentato dal Nucleo di valutazione nel verbale n. 113/20 del 23/04/2020, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato comunicazione di cui all'art.10 bis della predetta legge e ha richiesto integrazioni/controdeduzioni con note prot.17593 del 28/04/2020 e prot. 17604 del 28/04/2020;

VISTE le controdeduzioni caricate in piattaforma da parte del soggetto istante dall'esame delle quali, tra l'altro, emerge che l'istante non ha trasmesso alcuna controdeduzione in merito alla risorsa T.L. (Esperto Junior in affiancamento all'operatore disabili), di fatto, rinunciando al **Servizio Specialistico Disabili**;

VISTO il verbale n. 115/20 del 5/04/2020 redatto dal Nucleo di valutazione;

CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla **sede di Bari**, che il Nucleo ha rilevato:

- che non sono state presentate controdeduzioni per le risorse I.P. (Tutor Individuale) e S. M. (Esperto Junior in affiancamento al tutor, Esperto Junior in affiancamento all'operatore migranti ed Esperto Junior in affiancamento all'operatore disabili), pertanto è stato confermato l'esito istruttorio negativo;

- per quanto attiene alla risorsa I. P., che in fase di controdeduzioni/integrazioni non è ammissibile la richiesta caricata in piattaforma di sostituire la stessa risorsa con un'altra, in quanto la domanda si perfeziona e si cristallizza alla data di presentazione dell'istanza di candidatura;

- che per le stesse motivazioni di cui al punto che precede, non è possibile valutare le "nuove" risorse professionali B. F. (Esperto Junior in affiancamento all'operatore migranti) e C. T. (Esperto Junior).

CONSIDERATO che dalla lettura del ridetto verbale emerge, con riferimento alla **sede di Trepuzzi**, che il Nucleo ha valutato positivamente le controdeduzioni pervenute in merito alla sede di Trepuzzi (Lecce);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 793 dell'8/06/2020 avente ad oggetto "Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all'accreditamento degli Operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015. Rigetto della candidatura dell'organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale sede ubicata in Bari via Nicola Cacudi ala A – P.zza Europa - Zona San Paolo e autorizzazione sede ubicata in Trepuzzi (le) Via Surbo 34 per i servizi di "Base" e servizi specialistici "Donne" "Migranti" e rigetto servizi specialistici "Disabili". Revoca e riproposizione A.D. n. 793 del 8 giugno 2020" con la quale, per mero errore materiale sono state relazionate situazioni non conformi ai verbali del nucleo di valutazione.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si provvede a (i) revocare la d.d. n. 793 del 8 giugno 2020; (ii) rigettare la candidatura dell'organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale per l'erogazione dei servizi al lavoro relativa alla sede ubicata in Bari via Nicola Cacudi ala A – P.zza Europa - Zona San Paolo; (iii) ad autorizzare l'organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale all'erogazione dei servizi al lavoro per la sede ubicata in Trepuzzi (le) Via Surbo 34 per i servizi di "Base" e per i servizi specialistici "Donne", "Migranti" e a rigettare la candidatura proposta in relazione alla medesima sede per i servizi specialistici "Disabili".

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI del D. Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

DETERMINA

- di revocare la d.d. n. 793 del 8 giugno 2020; ;
- di rigettare la candidatura dell'organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale per lo sviluppo locale per l'erogazione dei servizi al lavoro relativa alla sede ubicata in Bari via Nicola Cacudi ala A – P.zza Europa - Zona San Paolo;
- di autorizzare l'organismo EldaIFP S.R.L. Impresa Sociale all'erogazione dei servizi al lavoro per la sede ubicata in Trepuzzi (le) Via Surbo 34 per i servizi di "Base" e per i servizi specialistici "Donne", "Migranti" e a rigettare la candidatura proposta in relazione alla medesima sede per i servizi specialistici "Disabili";
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla data di notificazione dello stesso;
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto nel paragrafo X dell'Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n. 6 pagine;

- viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul BURP.
- sarà notificato ai diretti interessati.

Il dirigente della Sezione
dott.ssa Luisa Anna Fiore